



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 5 gennaio 2012

*Protocollo:* 800/R.U.

*Rif.:* nota del

*Allegati:*

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e  
Provinciali  
LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze -  
Dipartimento delle Finanze  
Direzione del Federalismo Fiscale  
ROMA

All'UPI

All'ANCI

All'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas  
Fax n. 02/65565266

Al Gestore mercato elettrico spa  
Fax n. 06/80114392

Al Gestore del sistema elettrico spa  
Fax n. 06/80114712

All'Acquirente unico spa  
Fax n. 06/80134191

All'ENI spa  
Fax 02/52051415

All'ENEL spa  
Fax n. 06/83058304 - 06/83055892

All'EDISON spa  
Fax n. 02/62227128

Alla EDIPOWER spa  
Fax 02/89039351

Alla FEDERUTILITY  
Fax n. 06/47865555

Alla ASSOELETRICA  
Fax n. 0685356431

Alla Fire  
Fax n. 06/30486449

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI  
Ufficio contabilità e riscossione

**OGGETTO:** Soppressione delle addizionali “comunali” e “provinciali” all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art.6 del D.L.511/1988 convertito con modificazioni dalla legge 20/1989 prevista dal D.Lgs n. 23/2011 e dal D. Lgs n. 68/2011.

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale nr. 304 del 31.12.2011 sono stati pubblicati i due decreti del 30 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativi, rispettivamente, delle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 e all’articolo 18 comma 5 del D. Lgs n. 68/2011.

Entrambi i decreti hanno effetto dal 1° gennaio 2012.

Il primo, in relazione alla cessazione dell’applicazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, di cui all’articolo 6 lettere a) e b) del D.L. 511/1988, a favore dei comuni, all’articolo 1 dispone che *“l’aliquota dell’accisa sull’energia elettrica, di cui all’allegato 1 al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, è determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata”*.

Il secondo, in relazione alla soppressione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, di cui all’articolo 6 lettera c) del menzionato D.L. 511/1988, a favore delle province, all’articolo 1 dispone che *“l’aliquota dell’accisa sull’energia elettrica, di cui all’allegato 1 al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, è determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata.”*

A tal proposito si rappresenta che, mentre le aliquote d’accisa sono aumentate su tutto il territorio nazionale, le addizionali in questione non verranno applicate nelle province e comuni delle Regioni a statuto ordinario, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare 1/DF del 3 gennaio 2012.

Per quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2012, i soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 53 del T.U.A. qualora il presupposto d'imposta si verifichi nel territorio delle **regioni a statuto ordinario**, dovranno versare solamente l'accisa sul capitolo 1411/01 **secondo le nuove aliquote**, mentre nulla sarà dovuto con riferimento alle addizionali di cui all'art.6 del D.L.511/1988.

Qualora il presupposto d'imposta si verifichi nel territorio delle **regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e Bolzano**, i soggetti di cui all'articolo 53 del T.U.A. continueranno ad effettuare due distinti versamenti, uno relativo all'accisa sul capitolo 1411/01 **secondo le nuove aliquote** e l'altro relativo alle addizionali di cui all'art.6 del D.L.511/1988.

Quanto sopra dovrà essere preso in considerazione per la determinazione delle rate di acconto e dei canoni annui d'imposta di cui all'art. 56 commi 1 e 5 del T.U.A.

In particolare, relativamente, alla determinazione degli acconti dell'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2012, a seguito dell'entrata in vigore delle innovazioni normative, si rileva che, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 56 del D.Lgs 504/1995 e successive modificazioni, gli imponibili sono individuati nell'ammontare dei consumi dell'anno precedente, ai quali devono essere applicate le aliquote in vigore al 1° gennaio 2012.

A tal riguardo, si tenga conto delle istruzioni già impartite da questa Direzione Centrale con la nota prot. n. 150199/RU del 23.12.2011.

Con riferimento all'addizionale "comunale" e "provinciale" si rappresenta, altresì, che qualora dal conguaglio relativo alla dichiarazione di consumo per l'anno 2011 si dovesse determinare una posizione debitoria, il relativo importo dovrà essere versato a favore degli enti beneficiari; qualora, invece, si dovesse determinare una posizione creditoria, la relativa istanza di rimborso dovrà essere presentata ai medesimi enti beneficiari.

Nel rinviare alla citata Circolare 1/DF, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze per ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti dei tributi addizionali, si invitano codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la massima diffusione della presente.

*Il Direttore Centrale*

Ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)